



Venezia, 22.2.2019
Prot. n. 95682

Ordinanza n. 2019/113

OGGETTO: Divieto di utilizzo di coriandoli in plastica o di altri prodotti similari

IL SINDACO

Premesso che il Comune di Venezia è da tempo impegnato nelle campagne a favore dell'ambiente nelle sue più svariate forme, ivi compresa la tutela dell'immagine e del decoro della città;

Ritenuto che le prossime iniziative legate al Carnevale possano comportare il lancio di coriandoli in plastica e altri prodotti similari (es. stelle filanti in plastica, cannoni spara coriandoli in plastica e similari in materiali non naturali);

Considerato che la dispersione di tali prodotti su suolo pubblico, è causa di imbrattamento di calli, campi, strade, marciapiedi, bordi di marciapiedi, caditoie stradali, luoghi pubblici, oltre che di intasamento dei chiusini in caso di pioggia, con conseguente inquinamento ambientale, in particolare dei rii e dei canali, con i conseguenti impegni ed oneri per l'Amministrazione Comunale, oltre al danno dell'immagine della Città ;

Ritenuto quindi di dover far fronte alle problematiche connesse all'eventuale utilizzo di coriandoli in plastica e altri prodotti similari (es. stelle filanti in plastica, cannoni spara coriandoli in plastica, e similari in materiali non naturali) su aree pubbliche, che oltre ad imbrattare e ledere il decoro urbano, inquinano e creano un danno all'ambiente.

Ritenuto pertanto di adottare i provvedimenti necessari per ridurre ed eliminare il fenomeno;

Preso atto che il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48, ha modificato gli articoli 50 e 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed ha stabilito che il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, possa adottare specifici provvedimenti volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

Rilevato che il novellato articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000 consente al Sindaco di intervenire, quale rappresentante della comunità locale, con atti idonei al superamento di situazioni di grave incuria o degrado dell'ambiente e del patrimonio culturale e che le motivazioni del presente provvedimento attengono alla tutela del decoro, del patrimonio culturale e della vivibilità urbana della città di Venezia;



IL SINDACO

Precisato che il centro storico di Venezia, tra i più importanti del mondo, riconosciuto e tutelato dall'Unesco, racchiude migliaia di anni di storia rappresentando il cuore pulsante della vita cittadina, ed accoglie ogni anno milioni di turisti da tutto il mondo che giungono a Venezia per godere di un patrimonio che necessita di essere preservato in ragione dello straordinario valore culturale insito;

Visti:

- l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000 n. 267;
- il decreto-legge del 20/02/2017 n. 14 convertito in Legge il 18/04/2017 n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

Per i motivi evidenziati in premessa

ORDINA

il divieto su tutto il territorio comunale ed in particolare nel centro storico di Venezia, di utilizzare coriandoli in plastica e altri prodotti simili (es. stelle filanti in plastica, cannoni spara coriandoli in plastica, e simili in materiali non naturali), anche in occasione di feste, manifestazioni ed eventi e durante la celebrazione del Carnevale.

Per la violazione della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del d.lgs. del 18 agosto, n. 267.

Ai trasgressori del presente divieto si applica la misura cautelare del sequestro amministrativo dei coriandoli in plastica e degli altri prodotti simili, come disposto dall'art.20 della legge 24 novembre 1981, n.689, finalizzato alla confisca ai sensi dell'articolo 20 della stessa legge.

Il presente provvedimento è reso pubblico tramite l'Albo Pretorio e ha validità 90 giorni dalla pubblicazione in attesa della modifica del Regolamento Comunale di Polizia Urbana Vigente.

INFORMA

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco

Luigi Brugnaro

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Luigi Brugnaro', written over the printed name.